

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna Sezione 1  
Sentenza 7 novembre 2022 n. 391

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di RAVENNA (ex Commissione Tributaria Provinciale di RAVENNA) Sezione 1, riunita in udienza il 05/07/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

GILOTTA BRUNO, Presidente

D'ANIELLO CRISTINA, Relatore

FABBRI RICCARDO, Giudice

- sul ricorso n. 34/2022 depositato il 31/01/2022 -

proposto da ██████████ Agente Di Commercio

Difeso da ██████ ed elettivamente domiciliato presso (...)

**contro**

██████████  
Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente depositato, il Sig ██████████, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna avverso l'avviso di accertamento n. ██████ in materia di Irpef ed addizionali, per anno di imposta 2015, relativamente a maggior reddito derivante da riqualificazione dei compensi da reddito di impresa a reddito da lavoro dipendente da assoggettare ad una maggiore Irpef, addizionali, Iva, accessori per sanzioni ed interessi.

Parte ricorrente premetteva di aver sottoscritto, in qualità di agente di commercio, nel 2007 un contratto di agenzia con la società ██████████ srl con oggetto la promozione, per conto della società, di contratti di acquisto con la clientela. Nell'anno 2019 la Guardia di Finanza di Ravenna eseguiva una verifica fiscale a carico della società ██████████, a seguire l'Organo accertatore aveva ritenuto, per il periodo di imposta 2014-2019, che il rapporto di lavoro del ricorrente, al pari di altri agenti di commercio, fosse da inquadrare in un rapporto di lavoro dipendente e non quale attività autonoma di agente/procacciatore di affari.

Il ricorrente si doleva dell'atto impositivo, di cui chiedeva l'annullamento sotto diversi profili. Rilevava una illegittimità dell'atto per difetto di motivazione atteso che nell'avviso non vi erano esplicitati gli elementi fondanti la ricostruzione lavoristica contestata, a seguire parte ricorrente si doleva dell'omessa allegazione del PVC che era stato redatto a carico della società ██████████ a seguito della verifica ispettiva del 2019.

Rilevava altresì un eccesso di potere nell'azione dell'Amministrazione attesa la contraddittorietà con decisioni per analoga situazione da parte di altri uffici.

Nel merito parte ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa impositiva per l'erronea riqualificazione giuridica del rapporto di lavoro sussistente tra gli agenti di commercio e la società ██████████, come risultava dalla ricostruzione fattuale offerta in confutazione delle asserzioni proposte dall'Ufficio in materia di utilizzo di una postazione fissa, rispetto di un orario di lavoro, sussistenza di eterodirezione.

Si costituiva l'Ufficio contestando la fondatezza del ricorso e ribadendo la posizione di subordinazione del ricorrente e la riqualificazione riservata al rapporto di lavoro intercorrente tra ██████████ - quale lavoratore subordinato, e ██████████, quale datore. Allegava sentenze della Commissione Provinciale di Firenze, favorevoli all'Ufficio. Concludeva con richiedere il rigetto del ricorso.

In data 05.07.22 il ricorso veniva discusso.

Il ricorso è infondato e di conseguenza deve essere rigettato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente la Corte osserva come risulti assorbente il motivo di merito in tema di contestazione della legittimità dell'accertamento del rapporto di lavoro quale rapporto di lavoro dipendente.

In merito alla riqualificazione del rapporto di lavoro degli agenti interni, venditori di veicoli occorre rilevare come secondo il nostro ordinamento qualsiasi attività lavorativa può svolgersi, in astratto, sotto diverse forme giuridiche. Ciò che risulta decisivo per la qualificazione giuridica del rapporto sono le modalità concrete con cui la stessa prestazione venga eseguita. Per poter affermare l'esistenza della subordinazione si richiede, secondo l'orientamento consolidato della nostra giurisprudenza, la dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie descritta dall'art. 2094 c.c. la quale richiede la prova dell'assoggettamento al potere direttivo, al potere di controllo ed al potere disciplinare.

Nella fattispecie in esame l'accertamento operato dall'Ufficio non appare esaustivo ed idoneo a dimostrare la declinazione di tali tre poteri in capo alla società ██████████ nei confronti del ricorrente.

La tesi dell'Ufficio appare fondarsi su elementi contraddittori e non esaustivi, soprattutto alla luce del fatto che per il nostro ordinamento possono esistere dei rapporti di lavoro, anche di durata, che ammettono un potere di ingerenza da parte di terzi ma non per questo identificano il rapporto in subordinato avendo la prestazione resa il connotato dell'autonomia, si pensi ai c.d. rapporti di para subordinazione tra i quali rientrano anche quelli dei collaboratori e di agenzia. Da quanto accertato si ricava, invero, la possibile coesistenza dell'autonomia e libertà degli agenti, tra cui il ricorrente, sotto il profilo della mancanza di direttive puntuali, di obbligo di presenza, di esclusiva, di sanzioni disciplinari, di controlli, di un obbligo di orario ed uno scopo commerciale comune in relazione al quale gli agenti avevano sì una postazione fissa all'interno del salone automobilistico ma per la stessa corrispondevano un oneroso canone.

Si può quindi affermare che tra la società [REDACTED] ed il lavoratore ricorrente non vi sia la prova certa di un rapporto di lavoro contrassegnato dai requisiti della subordinazione richiesti ex art. 2094 c.c.; l'incompletezza degli elementi probatori circa la ricorrenza della subordinazione non può portare che, anche per altra via, all'accoglimento della domanda attesa la mancanza di assolvimento dell'onere probatorio in capo all'Ufficio.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza. La Corte

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese di giustizia che liquida in euro 1.800 oltre ad oneri e accessori di legge.